

# Dagli studi di settore agli indicatori di affidabilità

Convegno "Novità Fiscali 2017" – Confcommercio – 8 Marzo 2017  
Massimo Varriale – Agenzia delle Entrate – Ufficio Studi di settore

# Scenario

periodo di imposta 2016



n. 193 studi di settore in vigore.

Per il p.i. n° 204 studi in vigore – la riduzione del numero è dovuta ai seguenti accorpamenti (*cf. Studi di settore approvati con i Decreti Ministeriali del 22 dicembre 2016*):

PERIODO DI IMPOSTA 2015	PERIODO DI IMPOSTA 2016
WM03A WM03B WM03C WM03D	YM03U
WG61A WG61B WG61C WG61D WG61E WG61F WG61G WG61H	YG61U
WD06U WD13U	YD13U

Commercio al  
dettaglio ambulante

Intermediari di  
attività di servizi

Nobilitazione di tessuti

# Scenario

Attività per le quali viene richiesta la presentazione del modello studi di settore "per la sola acquisizione dei dati" e, quindi, in relazione alle quali gli esiti dell'applicazione degli studi stessi non rilevano ai fini dell'accertamento

(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31/01/2017).

CODICE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA PER IL 2016 IN VIA PREVALENTE	STUDIO DI SETTORE
"23.51.00 - Produzione di cemento", "23.52.10 - Produzione di calce", "23.52.20 - Produzione di gesso", "23.62.00 - Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia", "23.64.00 - Produzione di malta", "23.65.00 - Fabbricazione di prodotti in fibrocemento"	WD29U
"22.11.20 - Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici"	WD30U
"28.99.92 - Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento", "29.10.00 - Fabbricazione di autoveicoli", "29.20.00 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi", "30.91.11 - Fabbricazione di motori per motocicli"; "30.91.12 - Fabbricazione di motocicli", "30.92.10 - Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)"	WD32U
"32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a."	WD33U
"18.11.00 - Stampa di giornali", "18.20.00 - Riproduzione di supporti registrati"	WD35U
"17.11.00 - Fabbricazione di pasta-carta", "17.12.00 - Fabbricazione di carta e cartone", "17.22.00 - Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa"	WD47U
"61.90.20 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point"	VG99U
"81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)", "81.29.10 - Servizi di disinfestazione"	WG70U
"03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi", "03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi"	WG90U
"66.19.50 - Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)"	WG91U
"71.20.10 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti"	VK30U

## Le novità della modulistica studi di settore – i modelli di dichiarazione “REDDITI 2017”

**ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE – RF – RG” dei modelli di dichiarazione “REDDITI 2017”:** sostituzione della causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore identificata con il codice “12”, relativo a tutte le fattispecie rientranti nei casi previsti dagli articoli 2 e 5 del DM 11 febbraio 2008 (INUTILIZZABILITÀ, IN FASE DI ACCERTAMENTO, DELLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE) con le cause di esclusione da “12” a “15”.

**12** - soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o il regime previsto dai commi da 54 a 89 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014;



**13** - società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile;

**14** - soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;

**15** - soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" o dal codice 66.19.40 - "Attività di Bancoposta" o dal codice 68.20.02 - "Affitto di aziende" o soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.



Impatti sui controlli telematici dei modello “REDDITI 2017” – il provvedimento **15 febbraio 2017** del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei controlli telematici ha esplicitato tali fattispecie .

## L'invito a presentare il modello

Esercizio attività di impresa o lavoro autonomo per cui risultano approvati gli studi (in base al c.a. dichiarato in UNICO)



Non valorizzata casella «causa di esclusione»

oppure

Presenza codice afferente causa che prevede allegazione modello



Assenza modello



INVITO

La struttura dei controlli telematici finalizzati alla predisposizione dell'invito è stata aggiornata con i nuovi codici 12, 13, 14 e 15:

modello **Redditi PF**, il campo «causa di esclusione» vale codici **12** (regime forfetario per le persone fisiche) e **15** (altre fattispecie);

modello **Redditi SC**, il campo «causa di esclusione» vale codici **13** (cooperative), **14** (IAS) e **15** (altre fattispecie);

modello **Redditi SP**, il campo «causa di esclusione» vale codici **14** (IAS) e **15** (altri casi);

modello **Redditi ENC**, il campo «causa di esclusione» vale codice **15** (altri casi).

## Le novità della modulistica studi di settore – il sisma del 2016

Sono state integrate le ipotesi di cause di esclusione relative al "*periodo di non normale svolgimento dell'attività*" con l'esemplificazione relativa agli eventi sismici, richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013.



Modifica alle istruzioni «parte generale» (*cf. Provvedimento del 15 febbraio 2017*)

I soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che in ragione della specifica situazione soggettiva dichiarano la causa di esclusione dell'applicazione degli studi di settore relativa al periodo di non normale svolgimento dell'attività, non sono obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.




### CAUSA DI ESCLUSIONE & ESONERO DALLA PRESENTAZIONE



Impatti sui controlli telematici del modello "*REDDITI 2017*" – il provvedimento **15 febbraio 2017** del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei controlli telematici ha contemplato tali fattispecie .



Se in REDDITI presente CA a studi e assenza causa esclusione o vale 7 ed il campo 24 del record B (casella Eventi eccezionali) assume valori diversi da 2 e 4,  deve essere allegato il modello studi di settore.

## Le novità della modulistica studi di settore – i quadri comuni: il quadro A

In continuità con la struttura adottata per la modulistica degli studi di settore afferente i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, anche per il 2016 sono previste istruzioni comuni relative ai quadri: A, F, G, X, V, T.

Tale intervento dovrebbe semplificare ulteriormente la modulistica degli studi ed agevolare, di conseguenza, i contribuenti e gli intermediari interessati.

In particolare, al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica dichiarativa degli studi di settore, ed evitare, si ritiene, possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A - *personale* dei diversi studi.

Per il periodo di imposta 2016 risultano, pertanto, predisposte due sole strutture di quadro A:

- una per le **attività esercitate in forma di impresa**;
  - una per le **attività esercitate in forma di lavoro autonomo**;
- mentre sono previste **entrambe le strutture** negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (**cosiddetti studi con "doppio quadro"**).

## Le novità della modulistica studi di settore – i quadri comuni: il quadro A

Tale intervento ha avuto effetti, in termini di **semplificazione**, anche sulle istruzioni ai quadri A che, come evidenziato in precedenza, risultano per il 2016 contenute in un unico file e richiamate nelle istruzioni specifiche dei singoli studi.

Nelle istruzioni relative al quadro A risulta precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a *voucher* sono da riportare:

- per le imprese, nel rigo A02 (*"Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro"*);
- per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (*"Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro"*).

Il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a *voucher*, da indicare nel rigo A02, deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.



## Le novità della modulistica studi di settore – i quadri comuni: i quadri F e G

In relazione ai quadri F e G relativi agli “*Elementi contabili*” si segnalano le seguenti novità:

- sono state modificate le istruzioni dei singoli righi in modo da ottenere una sola struttura del quadro F, contenente le specifiche modalità di compilazione di alcuni righi relativi a determinati studi di settore (WG40U, WG54U, WG72B, WG90U, WG93U e WM81U) che, in ragione delle loro specificità, prevedevano delle istruzioni alla compilazione del quadro F separate e diverse rispetto alle istruzioni uniche previste per tutti gli altri studi;

- a fronte della eliminazione della sezione dei componenti straordinari del Conto Economico disposta dal d.lgs. n. 139 del 2015 è stata prevista la possibilità di indicare facoltativamente in F05 – *Altri proventi e componenti positivi* (modello studi di settore) anche i proventi straordinari non più classificabili nella voce E20 del Conto Economico, atteso che tale voce non risulta significativa ai fini dell'applicazione degli studi. A tal fine, nelle istruzioni del rigo F26 (Proventi straordinari) è stato aggiunto il seguente periodo: “*Al riguardo si ricorda che il decreto legislativo n. 139/2015, ha previsto l'eliminazione della macroclasse E) del conto economico, relativa all'area straordinaria, pertanto, qualora i contribuenti abbiano provveduto ad individuare tali proventi in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF e RG del modello Redditi, gli stessi possono essere indicati nel rigo F05 – Altri proventi (in tal caso tali proventi non saranno indicati nel presente rigo)*”;

## Le novità della modulistica studi di settore – i quadri comuni: i quadri F e G

- è stato aggiornato il rigo G23 per tener conto del nuovo regime forfetario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- al rigo F33 e al rigo G18 (*I.V.A. sulle operazioni imponibili*) è stato chiarito che nella "*particolare ipotesi in cui l'importo risulti negativo, deve essere indicato il valore zero*". Al riguardo si osserva che il software GERICO (vedasi GERICO 2016 p.i. 2015) non consente di inserire un valore negativo all'interno di tali campi.

## Le novità della modulistica studi di settore – i quadri comuni: i quadri X e T

Nel quadro X sono contenute le informazioni utili al fine di rettificare il peso di alcune variabili. Analogamente a quanto previsto nella modulistica 2014 e 2015, vi è sostanzialmente (\*) un unico documento che contiene le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro; le istruzioni relative agli specifici modelli, infatti, riportano la seguente indicazione: *“Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento “Istruzioni quadro X” che fa parte integrante delle presenti istruzioni”*.

In particolare, i contribuenti che non risultano congrui alle risultanze degli studi di settore possono, se in possesso dei necessari requisiti, rettificare il peso della variabile *“Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti”*. Tale variabile viene utilizzata, ai fini della stima operata dagli studi di settore, non in misura pari al valore contabile indicato nel quadro F relativo agli Elementi contabili, ma per il minor importo che risulta dall’applicazione del correttivo, calcolato con le modalità indicate nella tabella allegata al quadro X stesso.

I quadri T sono finalizzati a raccogliere le informazioni necessarie per l’applicazione dei correttivi crisi. In merito si rileva che la Commissione degli Esperti per gli studi di settore, prevista dall’articolo 10, comma 7, della Legge n. 146 del 1998, nella seduta del 7 dicembre 2016, ha formulato parere favorevole in merito alla metodologia in quella occasione presentata.

Al riguardo, in tale seduta è stato previsto che una valutazione definitiva in merito a tale metodologia sarà effettuata, da parte del citato Organo collegiale, in una successiva riunione.

---


(\*) Per lo studio WG68U le informazioni relative al quadro X sono integrate con la variabile X03 “Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria”. Le istruzioni del quadro X sono, pertanto riportate integralmente in quelle specifiche dello studio.

## Le novità della modulistica studi di settore – i quadri comuni: il quadro V

Nel **quadro V** sono contenute le informazioni utili ai fini delle diverse modalità applicative degli studi nei confronti di **determinati soggetti, individuati dal DM 11 febbraio 2008**.

In particolare, in tale quadro, risulta possibile indicare se il soggetto rientra nelle seguenti fattispecie:

- cooperativa a mutualità prevalente;
- redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali;
- applicazione del **nuovo regime forfetario agevolato** e del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d'imposta precedente.



In tal modo sarà possibile valutare la corretta posizione delle imprese interessate ai fini dell'attività di accertamento. Tali contribuenti, infatti, pur dovendo fornire i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, non possono essere accertati sulla base delle risultanze dell'applicazione degli studi stessi, per effetto di quanto previsto dall'articolo 5 del DM 11 febbraio 2008. Tali risultanze potranno essere utilizzate soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

Per quanto riguarda le relative istruzioni, analogamente a come operato negli ultimi due anni, è stato previsto un unico documento, richiamabile per la maggior parte degli studi di settore.

## Le novità della modulistica studi di settore – la semplificazione dei modelli

È stata effettuata una significativa attività di semplificazione delle informazioni richieste nei modelli degli studi di settore.

Sono state, infatti, ridotte, solo a quelle necessarie per l'applicazione degli stessi (ad eccezione, ovviamente, di quelle contenute nei quadri Z – *Dati complementari*, previsti si presume in vista dell'elaborazione dei nuovi indici di affidabilità introdotti dall'articolo 7 bis del decreto-legge n. 193 del 2016).

Tale semplificazione risulta in linea con l'impegno in materia assunto dal Governo(\*) e con gli obiettivi di politica fiscale 2016-2018 contenuti nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle finanze (\*\*).

L'intervento ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni richieste, con un beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

In generale emerge una contrazione nei dati richiesti, rispetto alla precedente annualità 2015, di circa 5.300 variabili (\*\*\*) .

-----  
(\*) Seduta del 3 marzo 2015 "La Camera ... impegna il Governo: a continuare nel percorso di rafforzamento della collaborazione tra fisco e contribuente, di semplificazione delle procedure e riduzione degli adempimenti, al fine di conseguire il massimo adempimento spontaneo, a tal fine dotando l'amministrazione finanziaria di strumenti conoscitivi adeguati a favorire l'emersione dell'effettiva capacità fiscale di ciascun contribuente già nel momento dell'adempimento tributario, come avviene nei sistemi tributari europei più evoluti; a valutare l'opportunità di procedere ad una revisione degli studi di settore per semplificarli, prevedendo la riduzione del loro numero, e per renderli più efficaci, attraverso una continua verifica ed eventuale modifica delle modalità di calcolo, che persegua la massimizzazione dell'attendibilità delle stime e, al contempo, garantisca la fedeltà dei dati dichiarati dai contribuenti".

(\*\*) vedasi: [http://www.mef.gov.it/ministero/oiv/documenti/ATTO\\_INDIRIZZO\\_POLITICHE\\_FISCALI\\_2016-2018.pdf](http://www.mef.gov.it/ministero/oiv/documenti/ATTO_INDIRIZZO_POLITICHE_FISCALI_2016-2018.pdf).

(\*\*\*) Fonte: Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017.

## Le novità della modulistica studi di settore – la semplificazione dei modelli

L'intervento ha interessato tutti i 193 modelli studi di settore approvati per il p.i. 2016 ma con diversi impatti sulla struttura grafica degli stessi.

Gli **studi nuovi** (quelli approvati con i DM 22.12.2016) hanno la struttura classica con i righi ordinati senza salti nella numerazione.

### Modello **VM87U**

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ		Percentuale sui ricavi	
Prodotti venduti e servizi offerti			
D01	Codice <input type="text"/>	<input type="text"/>	%
D02	Codice <input type="text"/>	<input type="text"/>	%
D03	Codice <input type="text"/>	<input type="text"/>	%
D04	Codice <input type="text"/>	<input type="text"/>	%
D05	Codice <input type="text"/>	<input type="text"/>	%
D06	Codice <input type="text"/>	<input type="text"/>	%
D07	Codice <input type="text"/>	<input type="text"/>	%
D08	Codice <input type="text"/>	<input type="text"/>	%
D09	Codice <input type="text"/>	<input type="text"/>	%
D10	Codice <input type="text"/>	<input type="text"/>	%
MEZZI DI TRASPORTO		TOT = 100%	
D40	Automezzi (escluse le autovetture)	<input type="text"/>	Numero

**Tutti gli altri** studi (23 del totale) hanno la struttura con salti nella numerazione in corrispondenza dei righi eliminati a seguito della semplificazione.

## Le novità dei controlli telematici

Oltre agli interventi di aggiornamento dei controlli telematici cui si è accennato precedentemente, si segnala il seguente ulteriore elemento di novità rispetto al passato:

### Dichiarazione IVA 2017

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2017 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA anno d'imposta 2016. Da quest'anno la dichiarazione IVA non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.




I controlli telematici di coerenza tra *GERICO* e *REDDITI 2017* non prevedono la consueta sezione relativa ai dati dichiarati ai fini IVA.

## Le novità dei PARAMETRI

		NOVITÀ
Struttura Modelli	Impresa	Nessuna novità.
	Lavoro autonomo	Nessuna novità.
Istruzioni	Impresa	✓ proventi straordinari ; IVA negativa.
	Lavoro autonomo	✓ IVA negativa.
Software	Impresa	Nessuna novità.
	Lavoro autonomo	Nessuna novità.
Controlli telematici	Impresa	✓ Aggiornamento riferimenti campi REDDITI 2017; ✓ Eliminazione Sezione IVA.
	Lavoro autonomo	✓ Aggiornamento riferimenti campi REDDITI 2017.



# I NUOVI INDICATORI DI AFFIDABILITA' FISCALE



## Articolo 7 bis - Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193

*Art. 7-bis. Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore.*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

ieri



**MINIMUM TAX,  
PARAMETRI, ETC...**

oggi



**STUDI DI SETTORE**

domani



**INDICE DI AFFIDABILITÀ**

# Studi di settore

The screenshot shows the Agenzia delle Entrate website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Contatti, Mappa del sito, RSS, English, and Area riservata. Below this is a search bar and social media icons for Twitter and YouTube. A main menu contains links for L'Agenzia, Il tuo profilo fiscale, Cosa devi fare, Strumenti, Documentazione, and Servizi online. The main content area displays search results for 'Studi di settore' for the year 2015. It includes a table with columns for 'Periodi di imposta' and years 2015, 2014, and 2013. The table shows 'Posizioni calcolabili' with values 3.587.846, 3.763.149, and 3.811.562 respectively. The footer contains various utility links and contact information for the Agenzia delle Entrate.

Home | Contatti | Mappa del sito | RSS | English | Area riservata

Cerca:   Seguici anche su:

L'Agenzia | Il tuo profilo fiscale | Cosa devi fare | Strumenti | Documentazione | Servizi online

Ti trovi in: Home - Statistiche Studi di Settore - Ricerca Studi - Risultati ricerca

### Ricerca Generale

Statistiche per gli Studi di settore - Selezione per anno Modello 2016 relativo al p.l. 2015

Criteri di ricerca - **Attività:** Tutti gli studi **Modello:** Tutti i Modelli di Dichiarazione **Tipo ricerca:** Generale

Dati aggiornati al 09-01-2017

Periodi di imposta	2015	2014	2013
Posizioni calcolabili	3.587.846	3.763.149	3.811.562

Statistiche del sito | Link utili | Redazione | Accessibilità | Privacy - Note legali | Amministrazione trasparente | Bandi di gara e contratti | Bandi di concorso

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001



# Studi di settore

Posizioni Ricavi/Compensi

Dettaglio Congruità / Coerenza Dettaglio chi economico Adeguamenti (in relazione alle Posizioni non congrue)

Periodi di imposta	2015	2014	2013
Ricavi/compensi	Importi	Importi	Importi
Dichiarati	€ 766.281.395.729	€ 764.993.874.815	€ 781.284.846.662
Dichiarati medi	€ 213.577	€ 203.286	€ 204.978
Ricavo/compenso di riferimento	€ 741.278.535.639	€ 735.516.656.631	€ 741.643.354.767
Ricavo/compenso di riferimento medio	€ 206.608	€ 195.452	€ 194.577
Numero posizioni	3.587.846	3.763.149	3.811.562
<b>Ricavi/compensi per Posizioni Congruie (esclusi i soggetti adeguati)</b>			
Dichiarati	€ 576.306.724.135	€ 600.423.277.744	€ 675.304.499.872
Dichiarati medi	€ 248.557	€ 240.896	€ 246.276
Ricavo/compenso di riferimento	€ 523.762.641.974	€ 545.275.643.560	€ 615.502.838.179
Ricavo/compenso di riferimento medio	€ 225.895	€ 218.771	€ 224.467
- Normalità	€ 2.565.507.507	€ 3.166.095.403	€ 3.968.537.288
Numero posizioni	2.318.613	2.492.454	2.742.064
<b>Ricavi/compensi per Posizioni Non Congruie (inclusi i soggetti adeguati)</b>			
Dichiarati	€ 189.974.671.594	€ 164.570.597.071	€ 105.980.346.790
Dichiarati medi	€ 149.677	€ 129.512	€ 99.094
Ricavo/compenso di riferimento	€ 217.515.893.665	€ 190.241.013.071	€ 126.140.516.588

115%

10:23  
18/01/2017

# Studi di settore

Statistiche per gli Studi di settore - Selezione per anno Modello 2016 relativo al p.i. 2015

Criteri di ricerca - **Attività:** Tutti gli studi **Modello:** Tutti i Modelli di Dichiarazione **Tipo ricerca:** Generale

Dati aggiornati al 09-01-2017

Posizioni Ricavi/Compensi Dettaglio Conguità / Coerenza Dettaglio crisi economica **Adeguamenti (in relazione alle Posizioni non congrue)**

Periodi di imposta	2015			2014		
	Posizioni	%	Importi dell'adeguamento	Posizioni	%	Importi dell'adeguamento
Senza adeguamento (% sul totale posizioni non congrue)	920.206	72,50 %		891.118	70,13 %	
Con adeguamento (% sul totale posizioni non congrue)	349.027	27,50 %	€ 2.358.642.781	379.577	29,87 %	€ 2.469.631.950
- di cui uguale al ricavo/compenso puntuale (% su "Con adeguamento")	307.617	88,14 %	€ 2.020.766.978	334.474	88,12 %	€ 2.119.329.282
- di cui inferiore al ricavo/compenso puntuale (% su "Con adeguamento")	41.410	11,86 %	€ 337.875.803	45.103	11,88 %	€ 350.302.668
-- di cui inferiore allo stimato - fino a 1000 euro (% su "di cui inferiore al ricavo/compenso puntuale")	6.062	14,64 %	€ 2.964.316	6.456	14,31 %	€ 3.181.349
-- di cui inferiore allo stimato - da 1000 a 10000 euro (% su "di cui inferiore al ricavo/compenso puntuale")	25.802	62,31 %	€ 115.498.109	28.780	63,81 %	€ 127.209.329
-- di cui inferiore allo stimato - oltre 10000 euro (% su "di cui inferiore al ricavo/compenso puntuale")	9.546	23,05 %	€ 219.413.378	9.867	21,88 %	€ 219.911.990
IVA relativa al maggior volume d'affari stimato			€ 4.122.955.323			€ 4.038.929.314

115%

18/01/2017

Atto di indirizzo per il conseguimento  
degli obiettivi di politica fiscale  
per gli anni 2017-2019

II. Per gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, saranno elaborati nuovi indici di affidabilità fiscale finalizzati a favorire una maggiore *compliance* dichiarativa delle piccole e medie imprese e dei professionisti, in sostituzione degli attuali studi di settore.


L'introduzione dei nuovi indici dovrà favorire il rapporto con i contribuenti interessati anche mediante l'individuazione di soluzioni per minimizzare gli oneri dichiarativi e l'utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, utilizzando nel tempo i risultati delle verifiche per migliorare ed aggiornare i suddetti indici di *compliance*.



# CENTRALITA' DEL CONTRIBUENTE NEL RAPPORTO CON IL FISCO



COMPLIANCE



- § MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE
- § FAVORIRE L'ADEMPIMENTO  
SPONTANEO
- § VALORIZZARE LA CAPACITÀ  
CONTRIBUTIVA

# LE PRINCIPALI IPOTESI DI LAVORO

### **INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ**

Rappresenta il **posizionamento** di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori elementari di affidabilità (su una scala da 1 a 10) e di anomalia (su una scala da 1 a 5)

### **INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA**

Finora utilizzati per la stima dei ricavi/compensi **dovrebbero diventare indicatori elementari per il calcolo del livello di affidabilità**

### **STIMA DI PIÙ “BASI IMPONIBILI”**

Si dovrebbero stimare i **ricavi/compensi, il valore aggiunto e il «reddito»**

### **DATI PANEL**

Stima del modello di regressione su **dati panel (8 anni invece di 1): più informazioni - stime più efficienti e più precise**

### **MODELLI ORGANIZZATIVI (CLUSTER)**

Nuova metodologia di **individuazione dei modelli organizzativi: tendenziale riduzione del numero, maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta del contribuente al cluster**

### **UNICA REGRESSIONE**

Non più una regressione per ogni cluster ma **un'unica regressione** in cui la **probabilità di appartenenza ai cluster è una delle variabili esplicative**

### **NUOVO MODELLO DI STIMA**

Stima dei ricavi/compensi e del **valore aggiunto per addetto** con utilizzo di una **funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas** in forma logaritmica: maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità) e migliore aderenza dei risultati alla realtà economica

### **CICLO ECONOMICO**

Il nuovo modello di stima dovrebbe cogliere l'andamento ciclico: non dovrebbe **essere più necessario** predisporre ex-post specifici **correttivi congiunturali** (c.d. «**correttivi crisi**»)

### **EFFETTI INDIVIDUALI**

I **risultati** sono **personalizzati** per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima

### **SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO DATI**

**Riduzione** delle **informazioni** presenti nel modello dati

lativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

La casella "Eventi eccezionali" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Tali soggetti devono indicare nella casella il codice desunto dalla tabella "Eventi eccezionali".

### TABELLA EVENTI ECCEZIONALI

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

#### CODICE DESCRIZIONE

#### 2 SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 VERIFICATISI NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA

Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. I comuni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell'allegato 1 del citato decreto. Successivamente il comma 10 dell'articolo 48 del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine della sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal summenzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come prorogata dal citato decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189, si applica anche ai soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-Legge n.189/2016;

#### 4 SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'OTTOBRE 2016 VERIFICATISI NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA

Per i soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 2 del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 e dal comma 10 dell'art. 48 del citato decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Sono pertanto sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017;

